

**Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente la qualità delle acque di balneazione<sup>(1)</sup>**

(94/C 393/02)

Il Consiglio, in data 14 giugno 1994, ha deciso, conformemente all'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pearson, in data 15 luglio 1994.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 14 settembre 1994, nel corso della 318<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

## 1. Cronistoria

1.1. Con la proposta di direttiva in esame la Commissione intende modificare la prima versione della Direttiva 76/160/CEE, già oggetto in passato di numerose modifiche. La proposta deve tener conto di direttive connesse riguardanti l'ambiente, nonché la salute e la sicurezza. Per accrescere l'accessibilità e la trasparenza della normativa, la proposta in esame viene presentata sotto forma di direttiva consolidata, tenendo conto degli sviluppi tecnologici nel frattempo intervenuti, senza per questo modificare il campo d'applicazione della direttiva originaria.

1.2. Gli obiettivi perseguiti dalla Commissione sono i seguenti:

- preservare e rafforzare la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- trarre vantaggio dal progresso tecnico e concentrarsi sui parametri più significativi;
- semplificare l'applicazione della direttiva riducendo di conseguenza gli oneri finanziari per gli Stati membri;
- assicurarsi che gli Stati membri agiscano e concedere il tempo necessario per rendere le acque di balneazione conformi alle disposizioni della direttiva.

## 2. Considerazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato accoglie favorevolmente i principi espressi nella proposta della Commissione, ma desidera sottolineare alcuni punti di rilevanza pratica, nonché la loro capacità di conseguire in maniera efficace le finalità perseguite.

2.2. Scopo dichiarato della direttiva in esame è trarre profitto dall'esperienza acquisita negli ultimi quindici anni, nonché dai più recenti progressi tecnologici,

ammettendo che i livelli di protezione forniti dalla direttiva originaria sono adeguati e che vengono modificati unicamente i parametri.

2.3. La proposta fa riferimento al 5° programma di azione ambientale, che fissa per il 2000 l'obiettivo di una buona qualità delle acque. Il Comitato deplora tuttavia il fatto che non siano state contestualmente vagliate le proposte contenute nella nuova direttiva sulla « Qualità ecologica delle acque » — tutte le acque di superficie. Quest'ultima direttiva, infatti, predisporrà il quadro generale entro il quale la direttiva in esame dovrà collocarsi.

2.4. Il Comitato approva la definizione di « acque di balneazione », che comprende sia le acque dolci che l'acqua di mare e considera opportuna l'adozione di parametri comuni, indipendentemente dal tipo di acque. Tali parametri si riferiscono specificatamente al particolare utilizzo dell'acqua. Le acque riconosciute « di balneazione » — attualmente 16 400 — vengono dichiarate tali dagli Stati membri. Alcuni corsi d'acqua, in particolare quelli utilizzati per la navigazione commerciale, potranno difficilmente venir indicati come aree di balneazione.

Il Comitato si compiace del fatto che i paesi la cui adesione all'Unione europea è probabile entro breve tempo abbiano già indicato la loro disponibilità ad accettare i parametri della nuova proposta di direttiva.

2.5. Il Consiglio europeo di Edimburgo (11 e 12 dicembre 1992) e quello di Bruxelles (10 e 11 dicembre 1993) hanno discusso ed approvato un elenco di direttive da riesaminare, tra le quali figura anche quella sulle acque di balneazione. Tale decisione ha portato alla modifica della base giuridica conformemente al Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht: tale base giuridica è ora l'articolo 130 S, paragrafo 1, anziché l'articolo 100. Vi è pertanto un cambiamento radicale nella procedura di votazione: il precedente voto all'unanimità viene ora sostituito da una maggioranza qualificata. Il Comitato accoglie favorevolmente tale modifica.

<sup>(1)</sup> GU n. C 112 del 22. 4. 1994, pag. 3.

2.6. Il Comitato condivide l'impostazione della Commissione quando afferma che i requisiti microbiologici non possono differire da uno Stato membro all'altro, pur ammettendo che gli Stati membri possano fissare criteri più rigorosi se li ritengono opportuni per le loro regioni.

2.6.1. In relazione ai parametri visivi ed olfattivi, il Comitato ammette che saranno gli Stati membri, in virtù del principio della sussidiarietà, a definire il concetto di «anomalo» introdotto dall'allegato alla direttiva.

2.7. I presupposti scientifici sono mutati in seguito ai notevoli progressi registrati nelle conoscenze macrobiologiche ed agli sviluppi nei metodi di analisi che hanno permesso di tener conto degli ultimi risultati della ricerca microbiologica. Analogamente, maggiori informazioni provenienti dalla ricerca epidemiologica hanno reso possibile una migliore comprensione degli indicatori di inquinamento in riferimento alla protezione della salute. Tutto ciò ha portato ad una modifica degli indicatori proposti per la qualità microbiologica.

### 3. Considerazioni di carattere particolare

3.1. Il Comitato ha esaminato la modifica proposta dalla Commissione in merito all'individuazione della salmonella e chiede alla Commissione di approfondire le ricerche per stabilire l'incidenza sulla salute pubblica di tale modifica. Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta, contenuta nella direttiva, di obbligare le autorità competenti ad adottare le misure adeguate per identificare le fonti di salmonella ed evitare l'inquinamento che provocano. Ciò comporterà controlli per l'individuazione della salmonella ogni qual volta le circostanze lo richiederanno.

3.2. Una delle maggiori modifiche proposte riguarda l'adozione di un valore obbligatorio (I) per gli streptococchi fecali<sup>(1)</sup>. In merito a tale modifica mancano, da parte degli Stati membri, informazioni dettagliate. Vi è una notevole discordanza sui possibili effetti che l'osservanza dei nuovi parametri proposti per gli streptococchi fecali potrebbe avere. L'esame dei dati attualmente disponibili verificati sulla base di metodi di analisi non armonizzati a livello comunitario indica che in taluni Stati membri la proposta si tradurrebbe nell'introduzione di norme più severe. Ciò sarebbe in contraddizione con quanto affermato dalla Commissione, la quale aveva assicurato che le modifiche proposte non avrebbero introdotto un maggior rigore. Sono necessarie ulteriori analisi statistiche per chiarire tale posizione.

3.3. Nella direttiva si afferma che le proposte avranno solo una lieve incidenza di spesa aggiuntiva rispetto agli oneri determinati dalle attuali direttive. Pur riconoscendo l'importanza dei miglioramenti introdotti dalla Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271), non v'è in quest'ultima alcuna norma specifica che riguardi la qualità microbiologica degli scarichi; tuttavia, la direttiva in esame prevede negli allegati disposizioni volte a garantire il rispetto di altre direttive del Consiglio. Pertanto, in taluni Stati membri, i costi finanziari e gli investimenti necessari per provvedere anche ad un trattamento delle acque reflue ed agli impianti di smaltimento, si da conformarsi ai parametri proposti per gli streptococchi fecali e per quelli relativi agli enterovirus, saranno probabilmente ingenti, con conseguenti costi aggiuntivi per il consumatore. L'obiettivo di un «costo zero» della proposta sarebbe più facilmente raggiungibile se venisse introdotto in tutti gli Stati membri un parametro per gli streptococchi fecali equivalente a quello esistente per i coliformi fecali, mantenendo la garanzia di una totale protezione della salute pubblica.

3.4. La contaminazione batterica dovuta ai corsi d'acqua dolce che sfociano in prossimità delle aree di balneazione può già allo stato attuale scontrarsi con i requisiti di conformità della direttiva esistente. In base alla nuova proposta è probabile che aumenti l'impatto delle immissioni delle acque dolci, in seguito all'introduzione di un valore «I» per gli streptococchi fecali, che sopravvivono più a lungo in acqua.

3.5. Il Comitato accetta l'idea che il controllo degli enterovirus<sup>(2)</sup> venga disciplinato dalla nuova direttiva, ma ritiene più opportuno l'approccio indicato nella relazione che precede la proposta di direttiva e nell'allegato, di utilizzare i batteriofagi al posto degli enterovirus, alternativa più pratica ed efficace in termini di costi che la Commissione prevede di adottare entro breve.

3.6. L'obbligo in base al quale non si deve vedere alcun rifiuto solido è ovviamente auspicabile, ma presenta difficoltà pratiche dovute alle materie plastiche non biodegradabili presenti in numerosi prodotti sanitari. L'impiego di filtri che regolino gli scarichi provenienti dall'entroterra, comprese le inondazioni dovute ai temporali, è necessario per rimuovere tali sostanze solide dalle acque di scarico. La Commissione dovrebbe tuttavia chiarire all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva che la colonna I, tabella 1, dell'allegato 1 si riferisce al controllo dei principali scarichi e non alle acque di balneazione.

3.7. L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva introduce il concetto di «qualità eccellente» per le acque la cui

<sup>(1)</sup> Gli streptococchi sono batteri che costituiscono gli indicatori chiave della contaminazione fecale.

<sup>(2)</sup> Gli enterovirus sono microrganismi caratteristici delle feci che possono essere patogeni.

qualità è superiore a quella richiesta dal valore «I». Il Comitato ritiene tale disposizione inopportuna, poiché l'indicazione proposta nella normativa suggerisce che la sola conformità ai valori «I» non fornisce ai bagnanti un'adeguata protezione. È meglio parlare di «qualità eccellente» in un contesto che esuli da quello della direttiva in esame.

3.8. Il Comitato ritiene che una buona qualità delle acque di balneazione, che a ragione meritano l'appellativo di pulite, rappresenti una notevole attrazione per le attività del tempo libero, sia un fattore indispensabile per l'occupazione e gli interessi commerciali, e sia importante per promuovere la protezione della salute pubblica. La «ricaduta» per il settore turistico è enorme

e va ben al di là delle attività sportive quali il nuoto, la vela ed il canottaggio. Va sottolineato il carattere importante ed innovativo della proposta avanzata all'articolo 5, par. 4, di informare la popolazione della qualità della acque di balneazione. Andrebbe valutata ulteriormente l'eventualità di chiedere alle autorità locali competenti di pubblicare prontamente ogni anno informazioni al riguardo.

3.9. È evidente che le date previste agli articoli 12 e 13 non sono praticabili. Viene suggerito un periodo di tre anni dopo l'adozione della direttiva da parte del Consiglio dei Ministri, in particolare considerando che le date stabilite dalla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane sono il 1998 ed il 2000.

Bruxelles, 14 settembre 1994.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Susanne TIEMANN

---